



# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

**Prot. n. AGIA001-0000416  
del 4/02/2014**

**Rep. n. 4**

**Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.**

## **Articolo 1 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “decreto”: il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- b) “Autorità”: l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112;
- c) “Garante”: il Garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- d) “sito istituzionale”: sito web dell'Autorità all'indirizzo [www.garanteinfanzia.org](http://www.garanteinfanzia.org);
- e) “pubblicazione”: la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della stessa.

## **Articolo 2 Oggetto del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità.
2. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'esercizio dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto.



# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

## **Articolo 3**

### **Principio generale di trasparenza**

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse ad essa assegnate, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 1 e 11, comma 3, del decreto.

## **Articolo 4**

### **Pubblicità, diritto alla conoscibilità e riutilizzabilità**

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. I dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

## **Articolo 5**

### **Limiti alla trasparenza**

1. Restano fermi i limiti alla trasparenza previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
2. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 4, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.



# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

3. La pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità di dati relativi al Garante e al Dirigente dell'ufficio dell'Autorità è finalizzata alla realizzazione della trasparenza, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

4. L'Autorità può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo a rendere anonimi i dati personali eventualmente presenti.

5. Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, l'Autorità provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

## **Articolo 5**

### **Qualità delle informazioni**

1. L'Autorità garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Autorità.

2. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

## **Articolo 6**

### **Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione**

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente e in ogni caso non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto, sul sito istituzionale dell'Autorità.



# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza annuale.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per i periodi di tempo stabiliti dal Garante con specifico atto, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di pubblicazione, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.

## **Articolo 7**

### **Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale**

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale dell'Autorità è collocata un'apposita sezione denominata «Autorità Trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

## **Articolo 8**

### **Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione dell'Autorità**

1. L'Autorità pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento.

2. Sono, altresì pubblicati:

- a) l'organigramma dell'Ufficio;
- b) l'elenco dei numeri di telefono;
- c) la casella di posta elettronica certificata;
- d) le caselle di posta elettronica istituzionali.



# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

## **Articolo 9**

### **Obblighi di pubblicazione concernenti il Garante**

1. Con riferimento alla figura del Garante, l'Autorità pubblica i seguenti documenti ed informazioni:

- a) gli estremi identificativi dell'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) l'indennità di carica.

## **Articolo 10**

### **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza**

1. L'Autorità pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) l'attestazione di assenza di conflitti di interessi;
- c) il curriculum vitae;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione;

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L'Autorità pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.



# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

## **Articolo 11**

### **Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale**

1. L'Autorità pubblica ed aggiorna annualmente i dati aggregati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche.
2. L'Autorità pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale.

## **Articolo 12**

### **Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture**

1. L'Autorità pubblica e mantiene aggiornati informazioni, documenti e dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore superiore a 20.000 euro, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Autorità pubblica, per ciascuna procedura di affidamento, una scheda sintetica nella quale sono riportati l'oggetto del lotto, la procedura di scelta del contraente, l'elenco degli operatori che partecipano alle procedure, l'indicazione degli operatori aggiudicatari, l'importo della aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.

## **Articolo 13**

### **Obblighi di pubblicazione del bilancio preventivo e del conto finanziario**

1. L'Autorità pubblica i dati relativi al bilancio di previsione ed al conto finanziario di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, eventualmente anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurarne la piena accessibilità e comprensibilità.



# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

## **Articolo 14**

### **Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento**

1. L'Autorità pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

## **Articolo 15**

### **Accesso civico**

1. L'obbligo previsto nel presente regolamento in capo all'Autorità di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Autorità di cui all'articolo 17.

3. L'Autorità, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto del presente regolamento, l'Autorità indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

## **Articolo 16**

### **Differimento nella pubblicazione di documenti, informazioni e dati**

1. In presenza di motivate esigenze di riservatezza, l'Autorità può differire, totalmente o parzialmente, con provvedimento motivato, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati altrimenti previsti dal presente regolamento.



# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

## **Articolo 17**

### **Responsabile per la trasparenza**

1. Il Dirigente dell'ufficio dell'Autorità svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito denominato "Responsabile".
2. Il Responsabile garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.
3. Il Responsabile assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

## **Articolo 18**

### **Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni**

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
2. Il Responsabile di cui all'articolo 17 non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se dipendente da causa a esso non imputabile.

## **Articolo 19**

### **Tutela giurisdizionale**

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dal presente regolamento sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Roma, 4 febbraio 2014



Vincenzo Spadafora